

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4017

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TONIOLLI, DE ANNA e MAGGIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1999

—————

Nuove norme in materia di sacchetti di plastica nel settore
del commercio al dettaglio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si era introdotta l'imposta di fabbricazione per i sacchetti di plastica forniti ai clienti da parte dei venditori al dettaglio, i quali traslavano tale imposta sugli stessi clienti.

Tale articolo è stato abrogato dall'articolo 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: ne consegue pertanto che il prezzo richiesto ai clienti da parte dei negozi al dettaglio e supermercati del comparto

alimentare, è del tutto ingiustificato e potrebbe, nella fattispecie, ravvisarsi un illecito arricchimento per i venditori. Peraltro, come il Codacons osserva, tramite i sacchetti di plastica, assai spesso sponsorizzati, gli acquirenti pagano per una pubblicità a favore di una ditta o prodotto, incrementando i profitti dei venditori.

Con questo disegno di legge si vuole destinare gli introiti da acquisto di sacchetti di plastica ad iniziative per i giovani e per gli anziani, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli esercenti il commercio al dettaglio del comparto alimentare sono tenuti a versare su un conto corrente postale, indicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli introiti provenienti dalle vendite dei sacchetti di plastica alla loro clientela.

2. Gli esercenti di cui al comma 1 tengono una contabilità essenziale al fine di documentare, su richiesta della Guardia di finanza, il numero dei sacchetti di plastica venduti in rapporto a quelli acquisiti. Su tali sacchetti è possibile, ai fini pubblicitari, evidenziare la denominazione della ditta o il marchio del negozio o del supermercato.

Art. 2.

1. Le somme derivanti dalle vendite dei sacchetti di plastica di cui all'articolo 1, versate tramite conto corrente postale all'entrata del bilancio dello Stato, sono trasferite ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per essere destinate al finanziamento di un programma specifico per la promozione dello sport per i giovani sino ai quattordici anni e per l'attrezzatura di centri per la riabilitazione motoria degli anziani.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto e debitamente pubblicizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali all'inizio di ogni anno.

